

PARERE N. 22 del 25 luglio 2006

MASSIMA

L'attivazione dell'interpello di cui all'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, attesa la natura preventiva dell'istituto, deve essere necessariamente preliminare rispetto all'avvio dell'azione di accertamento tributario e, comunque, deve essere effettuata prima che sia intrapresa attività di controllo ai fini fiscali, mediante l'esecuzione di atti aventi rilevanza esterna (verifiche, questionari, ecc.)